

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/801 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 al fine di aggiornare l'elenco delle sostanze attive approvate o che sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾ elenca le sostanze attive che erano state inizialmente iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾ e che sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Originariamente vi figuravano 354 sostanze attive.
- (2) Per 68 delle sostanze attive elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, le domande di rinnovo non sono state presentate o sono state presentate ma successivamente ritirate, con la conseguenza che i periodi di approvazione di tali sostanze attive sono scaduti.
- (3) L'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione elenca le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Per sette di tali sostanze attive le domande di rinnovo non sono state presentate tre anni prima della scadenza delle rispettive approvazioni o sono state presentate ma successivamente ritirate, con la conseguenza che i periodi di approvazione di tali sostanze attive sono scaduti.
- (4) Per motivi di chiarezza e trasparenza tutte le sostanze non più approvate o non più considerate approvate dopo la scadenza del periodo di approvazione elencato per le sostanze interessate nella parte A o B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbero essere soppresse rispettivamente dalle parti A e B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1. Nella parte A sono sopresse le seguenti voci:

- 1) voce 21, Ciclanilide;
- 2) voce 33, Cinidon etile;
- 3) voce 43, Etossisulfuron;
- 4) voce 45, Oxadiargil;
- 5) voce 49, Ciflutrin;
- 6) voce 56, Mecoprop;
- 7) voce 72, Molinate;
- 8) voce 87, Ioxynil;
- 9) voce 94, Imazosulfuron;
- 10) voce 100, Tepraloxymid;
- 11) voce 113, Maneb;
- 12) voce 120, Warfarin;
- 13) voce 121, Clothianidin;
- 14) voce 140, Tiametoxam;
- 15) voce 143, Flusilazolo;
- 16) voce 144, Carbendazim;
- 17) voce 151, Glufosinate;
- 18) voce 157, Fipronil;
- 19) voce 174, Diflubenzurone;
- 20) voce 175, Imazaquin;
- 21) voce 177, Ossadiazione;
- 22) voce 184, Quinoclamine;
- 23) voce 185, Cloridazon;
- 24) voce 190, Fuberidazolo;
- 25) voce 192, Diuron;
- 26) voce 196, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *tenebrionis* ceppo NB: 176 (TM 141);
- 27) voce 201, *Phlebiopsis gigantea* ceppi VRA 1985, VRA 1986, FOC PG B20/5, FOC PG SP log 6, FOC PG SP log 5, FOC PG BU 3, FOC PG BU 4, FOC PG97/1062/116/1.1, FOC PG B22/SP1287/3.1, FOC PG SH 1, FOC PG B22/SP1190/3.2;
- 28) voce 205, *Trichoderma polysporum* ceppo IMI 206039;
- 29) voce 211, Epossiconazolo;
- 30) voce 212, Fenpropimorf;
- 31) voce 214, Tralcossidin;
- 32) voce 216, Imidacloprid;
- 33) voce 221, Acetato di ammonio;
- 34) voce 226, Denatonio benzoato;
- 35) voce 237, Calcare;

- 36) voce 239, Residuo d'estrazione della polvere di pepe (PDER);
 - 37) voce 245, 1,4-diamminobutano (putrescina);
 - 38) voce 252, Estratto d'alga marina (precedentemente estratto d'alga marina e alghe marine);
 - 39) voce 253, Silicato di sodio e alluminio;
 - 40) voce 254, Ipoclorito di sodio;
 - 41) voce 256, Cloridrato di trimetilammina;
 - 42) voce 261, Fosfuro di calcio;
 - 43) voce 269, Triadimenol;
 - 44) voce 270, Metomil;
 - 45) voce 280, Teflubenzurone;
 - 46) voce 281, Zeta-cipermetrina;
 - 47) voce 282, Clorsulfuron;
 - 48) voce 283, Ciromazina;
 - 49) voce 286, Lufenuron;
 - 50) voce 290, Difenacum;
 - 51) voce 303, Spirodiclofen;
 - 52) voce 306, Triflumizolo;
 - 53) voce 308, FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere);
 - 54) voce 309, Haloxyfop-P;
 - 55) voce 312, Metosulam;
 - 56) voce 315, Fenbuconazolo;
 - 57) voce 319, Miclobutanil;
 - 58) voce 321, Triflumuron;
 - 59) voce 324, Dietofencarb;
 - 60) voce 325, Etridiazolo;
 - 61) voce 327, Orizalin;
 - 62) voce 332, Fenoxycarb;
 - 63) voce 336, Carbetamide;
 - 64) voce 337, Carbossina;
 - 65) voce 338, Ciproconazolo;
 - 66) voce 347, Bromadiolone;
 - 67) voce 349, Pencicuron;
 - 68) voce 353, Flutriafol.
2. Nella parte B sono soppresse le seguenti voci:
- 1) voce 2, Profoxydim;
 - 2) voce 3, Azimsulfuron;
 - 3) voce 14, Fluquinconazolo;
 - 4) voce 17, Triazossido;
 - 5) voce 19, Acrinathrin;
 - 6) voce 20, Procloraz;
 - 7) voce 23, Bifenthrin.
-